



**Disciplina di funzionamento della Commissione integrata della protezione civile regionale ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile"**

**Art. 1 - Commissione integrata della protezione civile regionale**

La Commissione integrata di protezione civile regionale è un organismo che opera presso la Presidenza della Giunta regionale con lo scopo di creare un coordinamento organico e di stretta collaborazione tra tutti gli assessorati, gli enti e le aziende regionali, gli enti locali, le istituzioni private e il mondo del volontariato che intervengono nelle attività di protezione civile.

La Commissione si esprime, tra l'altro, con funzioni consultive e propositive, sul piano regionale di protezione civile nell'ambito del Servizio regionale della protezione civile ai sensi della Legge regionale 1 giugno 2022 n. 13 "Disciplina dell'attività di protezione civile".

**Art. 2 - Funzioni e competenze**

La Regione si avvale della Commissione nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di protezione civile.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4 della L.R. n. 13/2022, esprime il proprio parere sul progetto di Piano regionale di protezione civile o di stralci funzionali, ai fini dell'adozione del medesimo Piano regionale da parte della Giunta regionale.

Ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 13/2022, può proporre l'aggiornamento del Piano regionale o di stralci funzionali riferiti a specifici rischi del piano regionale, qualora lo ritenga necessario.

La Commissione può proporre la realizzazione di studi e progetti in ambito protezione civile.

Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato può chiedere alla Commissione l'espressione di pareri in merito ad argomenti di protezione civile.

**Art. 3 - Presidenza, composizione e nomina della Commissione**

La Commissione è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Sono altresì componenti della Commissione:

- per la Giunta regionale:
  - gli Assessori regionali o loro delegati;
  - il Segretario di Giunta o suo delegato;
  - il Segretario generale della Programmazione o suo delegato;
  - il Direttore della Direzione del Presidente o suo delegato;
  - i Direttori di Area della Giunta regionale o loro delegati;
  - il Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale o suo delegato;
  - il Direttore della Direzione Affari legislativi o suo delegato;
- per le agenzie, società, associazioni e volontariato:
  - un rappresentante di A.R.P.A.V. - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto;



689ba284



- un rappresentante di Veneto Agricoltura – Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario;
- un rappresentante di ANBI Veneto - Unione Regionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue;
- un rappresentante di Veneto Strade SpA;
- un rappresentante di ANCI Veneto - Associazione regionale dei comuni del Veneto;
- un rappresentante di UPI Veneto – Unione delle province del Veneto;
- un rappresentante della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Per svolgere le funzioni all'interno della Commissione integrata della protezione civile regionale sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.

I componenti della Commissione, effettivi e sostituti, in rappresentanza delle agenzie, società, associazioni e della consulta, sono designati dai Legali rappresentanti o Presidenti delle rispettive organizzazioni che compongono la Commissione.

Le designazioni di cui al precedente comma sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale con atto formale dalle rispettive amministrazioni e strutture di appartenenza.

I componenti effettivi e i loro sostituti sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

#### **Art. 4 - Commissione allargata**

In riferimento agli argomenti da trattare, il Presidente o il suo delegato può invitare a partecipare alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, oltre ai componenti di cui all'art. 3, qualificati rappresentanti delle strutture operative e/o dei soggetti concorrenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 della L.R. n. 13/2022 ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea.

#### **Art. 5 - Durata in carica e funzionamento della Commissione**

La Commissione dura in carica fino alla scadenza della Giunta regionale ed opera fino alla nomina della nuova Commissione.

La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce di norma con cadenza annuale in seduta plenaria ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

La convocazione viene effettuata via posta elettronica certificata (PEC) e, nei casi di particolare urgenza, può essere anticipata via telefono, attraverso short message service (sms) oppure altri servizi di messaggistica digitale.

In caso di assenza dei componenti effettivi partecipano alle riunioni i loro sostituti.

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno metà (più 1) dei componenti.

Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice.

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta di parere alla Commissione senza alcun esito, il parere si intende espresso in modo positivo.

La Commissione, qualora ritenuto opportuno può costituire specifici gruppi di lavoro a cui assegnare l'approfondimento di argomenti rientranti nelle proprie competenze.



689ba284



**Art. 6 - Funzioni di coordinatore, segretario e segreteria della Commissione**

Le funzioni di coordinatore della Commissione sono svolte dal Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio o suo delegato mentre le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale. I compiti di segreteria sono svolti dal personale della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale sulla base delle indicazioni fornite dal segretario della Commissione.

Il coordinatore della Commissione tiene informato il Presidente e la Direzione del Presidente sulle attività della Commissione.

**Art. 7 - Oneri**

I componenti della Commissione operano a titolo gratuito. Eventuali spese di missione sono a carico delle strutture, agenzie, società e organizzazioni di appartenenza, fatto salvo quanto disposto agli articoli 39 e 40 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della protezione civile" per i rappresentanti del volontariato.

**Art. 8 - Norma Finale**

La presente Disciplina di funzionamento potrà essere modificata ed integrata in osservanza delle vigenti norme di legge e statutarie.



689ba284

